

## **REGOLAMENTO DI DISCIPLINA**

### **PREMESSA**

La scuola è luogo di formazione e di educazione mediante lo studio, l'acquisizione delle conoscenze e lo sviluppo della coscienza critica, l'assunzione di responsabilità, il rispetto di regole condivise e partecipate.

Per realizzare questo obiettivo è importante che sia assicurato il sereno svolgimento delle attività. Gli alunni hanno un ruolo fondamentale in tutto ciò, ed è quindi necessario che condividano e rispettino delle regole. Le regole sono strumento prezioso per costruire e per garantire relazioni positive. Negoziarle è occasione di incontro e di dialogo fra allievi, docenti, dirigente, e rispettarle e farle rispettare è responsabilità di ciascun componente la comunità scolastica.

L'errore è sempre possibile: l'importante è vederlo come un'occasione di riflessione e di cambiamento, in funzione della crescita personale.

Queste norme sono adottate nell'esclusivo interesse degli allievi. Il comportamento individuale deve promuovere serene e positive condizioni di lavoro e di contesto perché tutti i ragazzi hanno diritto di beneficiare pienamente di opportunità, occasioni, attività attraverso le quali sviluppare e maturare le proprie competenze, accrescere le conoscenze, potenziare le capacità.

Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le ragioni del proprio comportamento. Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare, ispirate, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno e all'acquisizione di norme di comportamento adeguate.

### **Articolo 01 - Valutazione del comportamento degli studenti**

Per la valutazione del comportamento si rinvia a quanto previsto dal Regolamento sulla valutazione (DPR n. 122 del 2009) così come modificato e integrato dal D. L. n. 62 del 2017 e norme correlate.

### **Articolo 02 - Disposizioni disciplinari**

1. Viste le norme relative al comportamento che gli alunni devono tenere nel contesto scolastico, visti gli obblighi di sorveglianza dei docenti, visto lo statuto degli studenti e delle studentesse, visto il patto formativo di corresponsabilità educativa condiviso con le famiglie degli alunni della scuola secondaria di 1° grado, l'Istituto stabilisce le sanzioni disciplinari da irrogare agli alunni in caso di comportamento non conforme.
2. Le sanzioni disciplinari comminate allo studente verranno segnalate nel fascicolo personale dello stesso e lo seguiranno nel suo iter scolastico.
3. Nella Scuola secondaria di primo grado il giudizio corrispondente a SUFFICIENTE/SEI nella valutazione del comportamento preclude la partecipazione alle visite e ai viaggi d'istruzione; in presenza del giudizio corrispondente a DISCRETO/SETTE il Consiglio di Classe valuterà se ammettere o non ammettere l'alunna/o alla visita/al viaggio di istruzione.

Su richiesta dello studente e della famiglia le sanzioni possono essere tramutate in lavoro utile per la comunità scolastica, da svolgersi in orario extrascolastico e/o in attività didattiche individuali aggiuntive (elaborati, relazioni, ...).

## Articolo 02.1 - Disposizioni disciplinari Scuola primaria

MANCANZE DISCIPLINARI	INTERVENTI EDUCATIVI
<p><u>Si configurano come violazioni lievi (se rilevate occasionalmente):</u></p> <ul style="list-style-type: none"><li>a) presentarsi alle lezioni in ritardo;</li><li>b) presentarsi a scuola sprovvisti del materiale scolastico;</li><li>c) non portare a termine il lavoro a causa di scarso impegno o disattenzione;</li><li>d) rendersi protagonisti di interventi inopportuni (giocare o chiacchierare, ecc.) durante le attività scolastiche o durante gli spostamenti nell'edificio o all'esterno;</li><li>e) non eseguire i compiti assegnati per casa;</li><li>f) spostarsi senza motivo o autorizzazione nell'aula o nell'edificio scolastico;</li><li>g) usare in modo improprio le attrezzature scolastiche.</li></ul>	<p>Le violazioni lievi comportano il <b>richiamo orale e/o l'ammonizione scritta da parte del docente</b> che le ha rilevate. In caso di ammonizione scritta, la comunicazione deve essere controfirmata da un genitore.</p> <p>Le violazioni lievi, ma ripetute, comportano un'<b>ammonizione scritta sul registro di classe</b>. Di tale ammonizione vengono informate le famiglie tramite comunicazione sul diario, che deve essere controfirmata da un genitore.</p>
<p><u>Si configurano come mancanze gravi:</u></p> <ul style="list-style-type: none"><li>a) disturbare ripetutamente lo svolgimento delle lezioni, impedendo ai compagni di seguire con attenzione;</li><li>b) alterare documenti scolastici (falsificare firme, valutazioni...);</li><li>c) mancare di rispetto ai docenti, al Dirigente Scolastico, al personale non docente con parole o atteggiamenti arroganti e/o comportamenti di insubordinazione;</li><li>d) assumere comportamenti verbalmente e fisicamente aggressivi verso i compagni;</li><li>e) sporcare, danneggiare le proprie cose, quelle altrui, quelle della scuola; non rispettare il cibo durante la refezione;</li><li>f) portare e/o usare a scuola oggetti non pertinenti (giochi non consentiti, materiali pericolosi, ecc.);</li><li>g) utilizzare il telefono cellulare durante l'orario scolastico;</li><li>h) non osservare le norme di sicurezza di Istituto;</li><li>i) reiterare comportamenti scorretti.</li></ul>	<p>Le mancanze gravi vengono sanzionate con <b>ammonizione scritta sul registro di classe e su quello elettronico</b>. Tale ammonizione viene comunicata per iscritto alla famiglia, che controfirma per presa visione.</p> <p>Nel caso di reiterazione dei comportamenti scorretti, in base alla gravità e/o alla frequenza delle mancanze, verranno applicati i seguenti interventi educativi graduati:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>1) temporanea sospensione dalle lezioni scolastiche (massimo 10 minuti), per consentire allo studente una riflessione personale sul suo comportamento. Le modalità di sorveglianza di tale sospensione dovranno essere definite da ogni singolo plesso. L'alunno dovrà comunque sempre essere vigilato e del fatto saranno informati per iscritto i genitori;</li><li>2) convocazione scritta dei genitori per un colloquio con i docenti del team;</li><li>3) comunicazione scritta ai genitori da parte del Dirigente Scolastico;</li><li>4) convocazione dei genitori da parte del Dirigente Scolastico.</li></ul> <p>La mancanza di cui alla lettera g) comporta anche</p>

	la consegna del telefono cellulare al Dirigente o suo delegato, che lo conserverà fino al ritiro dello stesso da parte di uno dei genitori dello/a scolaro/a.
<p><u>Si configurano come <b>mancanze gravissime:</b></u></p> <p>a) sottrarre deliberatamente beni o materiali a danno dei compagni, del personale scolastico, dell'istituzione scolastica;</p> <p>b) compiere atti di vandalismo sui locali, gli arredi o gli oggetti scolastici;</p> <p>c) insultare e umiliare i compagni; costituisce aggravante il fatto che il comportamento sia diretto a persone diversamente abili o se le offese si configurano come razziste;</p> <p>d) compiere ripetutamente e deliberatamente atti di violenza fisica sui compagni e sul personale scolastico;</p> <p>e) compiere atti che mettono in pericolo l'incolumità delle persone.</p> <p>f) mettere in atto le tipologie persecutorie qualificate come bullismo e cyberbullismo elencate nel regolamento specifico.</p>	<p>Le mancanze gravissime vengono sanzionate con <b>ammonizione scritta sul registro di classe</b> e comportano la <b>convocazione dei genitori da parte del Dirigente scolastico</b> e la <b>sospensione da una o più uscite didattiche</b>, compresi i viaggi d'istruzione.</p> <p>Nel caso di mancanze molto gravi e reiterate, si prevede la <b>sospensione dalle lezioni per una durata commisurata alla gravità del fatto, fino a 15 giorni con obbligo di frequenza.</b></p> <p>Il provvedimento viene assunto dall'équipe pedagogica <i>alla presenza di tutte le componenti.</i> L'adunanza, presieduta dal Dirigente Scolastico o suo delegato, è valida con la presenza di metà più uno degli aventi diritto e il provvedimento viene assunto con la maggioranza dei pareri favorevoli; non è consentita l'astensione, tranne nel caso in cui uno dei membri sia anche genitore dell'allievo oggetto del procedimento. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.</p> <p><b>Relativamente al punto b)</b> si prevede l'invito a collaborare, nei limiti del possibile, al ripristino della situazione antecedente la mancanza disciplinare, anche con eventuale risarcimento dei danni.</p> <p><b>Relativamente al punto c)</b> lo scolaro viene invitato a presentare le proprie scuse al personale scolastico o ai compagni offesi; dovrà svolgere specifiche attività didattiche finalizzate alla riflessione sul proprio comportamento</p>

## Articolo 02.2 - Disposizioni disciplinari Scuola secondaria di primo grado

### 1) VIOLAZIONI LIEVI

MANCANZE DISCIPLINARI	INTERVENTI EDUCATIVI E SANZIONI	PROCEDURE RELATIVE AL SINGOLO INTERVENTO
<p><u>Si configurano come <b>violazioni lievi:</b></u></p> <p>a) presentarsi saltuariamente in ritardo alle lezioni, senza validi motivi;</p>	<p><i>Le mancanze lievi sono sanzionate con i provvedimenti di seguito indicati in ordine di gravità e applicati a discrezione degli insegnanti in base alla gravità e/o alla frequenza delle infrazioni.</i></p>	

<p>b) non far sottoscrivere alla famiglia i documenti scolastici e/o le comunicazioni;</p> <p>c) presentarsi a scuola sprovvisti del materiale didattico;</p> <p>d) non svolgere i compiti assegnati per casa;</p> <p>e) disturbare lo svolgimento delle lezioni (chiacchierando, intervenendo in modo inopportuno, spostandosi senza motivo o autorizzazione nell'aula o nell'edificio, ecc.);</p> <p>f) assumere comportamenti non corretti durante le lezioni, al cambio dell'ora e negli spostamenti interni ed esterni (spingere i compagni, urlare, correre all'interno dell'edificio scolastico, ecc.);</p> <p>g) rovinare per negligenza arredi, attrezzature, materiali di proprietà della scuola o di terzi;</p> <p>h) usare in modo improprio le attrezzature scolastiche;</p> <p>i) indossare un abbigliamento non consono all'ambiente scolastico.</p>	1) Richiamo orale.	Da parte del docente, anche di classe diversa.
	2) Ammonizione scritta sul diario.	Da parte del docente, anche di classe diversa. La comunicazione deve essere controfirmata da un genitore.
	3) Ammonizione scritta sul registro di classe e comunicazione scritta alla famiglia.	Da parte del docente, anche di classe diversa. La comunicazione deve essere controfirmata da un genitore.
	4) Convocazione della famiglia per un colloquio. Questo intervento è previsto anche dopo la terza ammonizione scritta sul diario, qualora lo studente continui a mantenere un comportamento scorretto.	Nei casi valutati dai docenti come meno gravi, la convocazione è fatta direttamente dal docente interessato o dal Coordinatore di classe; nei casi più gravi dal Dirigente Scolastico o suo delegato.
	<ul style="list-style-type: none"> <li>La mancanza di cui alla lettera g) comporta il risarcimento del danno arrecato.</li> </ul>	

## 2) MANCANZE GRAVI

MANCANZE DISCIPLINARI	INTERVENTI EDUCATIVI E SANZIONI	PROCEDURE RELATIVE AL SINGOLO INTERVENTO
<p>Si configurano come <b>mancanze gravi</b>:</p> <p>a) presentarsi alle lezioni in ritardo in modo sistematico;</p> <p>b) frequentare irregolarmente le lezioni, con assenze strategiche in concomitanza con prove di verifica;</p> <p>c) presentarsi ripetutamente</p>	<p><i>Le mancanze gravi sono sanzionate con <b>ammonizione scritta nel registro di classe</b>, comunicata per iscritto alla famiglia che controfirma per presa visione. L'ammonizione potrà, inoltre, essere accompagnata dai provvedimenti di seguito indicati.</i></p> <p>1) Convocazione dei genitori ad un colloquio con il docente / Coordinatore di classe.</p> <p>2) Convocazione dei genitori ad un colloquio con il Dirigente Scolastico.</p>	<p>Da parte del docente / Coordinatore di classe</p> <p>Da parte del Dirigente Scolastico</p>

<p>sprovvisto di giustificazione di assenze e/o ritardi;</p> <p>d) esprimersi in modo volgare e/o blasfemo;</p> <p>e) mancare di rispetto ai docenti, al Dirigente Scolastico, al personale non docente con parole o atteggiamenti arroganti e/o comportamenti di insubordinazione;</p> <p>f) assumere comportamenti verbalmente e fisicamente aggressivi verso i compagni;</p> <p>g) contraffare documenti (falsificazione di firme, voti, ecc.);</p>	<p>3) Sospensione da attività specifica o da uno o più uscite didattiche, compresi i viaggi di istruzione.</p> <p>Sarà proposto un percorso alternativo con finalità educative, compatibilmente con la disponibilità di adeguate risorse finanziarie e organizzative (ad esempio pulizia di locali, riordino di materiali scolastici, esecuzione di compiti aggiuntivi, recupero del tempo scuola perso a causa dei ritardi).</p>	<p>La sanzione è irrogata dal Dirigente Scolastico o suo delegato .</p> <p>La famiglia ha diritto di essere ascoltata prima che sia irrogata la sanzione.</p>
<p>h) rovinare o imbrattare volontariamente arredi, attrezzature, materiali di proprietà della scuola o di terzi;</p> <p>i) portare e/o usare a scuola oggetti non pertinenti o pericolosi;</p> <p>j) tenere acceso e/o utilizzare il telefono cellulare o altri dispositivi elettronici per uso non didattico o non espressamente autorizzato;</p> <p>k) fumare nei locali dell'Istituto e in ogni altro luogo riferito alla scuola;</p> <p>l) reiterare comportamenti scorretti.</p>	<p>4) Sospensione per un periodo non superiore a quindici giorni, con obbligo di frequenza o con allontanamento dalla comunità scolastica.</p> <p>La possibilità di dare attuazione ad un percorso con finalità educative, che accompagni la sospensione (pulizia di locali, riordino di materiali, riflessione sull'accaduto e sulle regole comportamentali, attività di studio, ecc.) sarà valutata in rapporto alle disponibilità di adeguate risorse finanziarie e organizzative.</p>	<p>La sanzione è adottata, previa audizione dell'alunno coinvolto e previa informazione ai genitori, dal Dirigente Scolastico (sospensione fino a un massimo di tre giorni) o dal Consiglio di Classe convocato in seduta straordinaria. La seduta è presieduta dal Dirigente scolastico o da un suo delegato. La riunione è valida con la presenza di metà più uno degli aventi diritto e il provvedimento è assunto con la maggioranza dei voti favorevoli. L'astensione non è ammessa, salvo i casi in cui sussista un conflitto di interessi. In caso di parità, prevale il voto del presidente. Il procedimento deve concludersi entro quindici giorni dalla data in cui la scuola è venuta a conoscenza della mancanza disciplinare.</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>● La mancanza di cui alla lettera h) comporta il risarcimento del danno arrecato.</li> <li>● Le mancanze di cui alle lettere i) e J) comportano anche il ritiro da parte del docente degli oggetti pericolosi o del telefono/dispositivo elettronico, che saranno restituiti ai genitori ad opera del Dirigente Scolastico o suo delegato.</li> <li>● La violazione di cui alla lettera k) prevede anche la sanzione amministrativa prevista dalle norme vigenti sul divieto di fumo nei locali pubblici.</li> </ul>		

### 3) MANCANZE GRAVISSIME

MANCANZE DISCIPLINARI	INTERVENTI EDUCATIVI E SANZIONI	PROCEDURE RELATIVE AL SINGOLO INTERVENTO
<p>Si configurano come <b>mancanze gravissime</b>:</p> <p>a) insultare e umiliare i compagni e/o reiterare costrizioni a loro danno. Costituisce aggravante il fatto che il comportamento sia di gruppo, ci sia istigazione, sia diretto a persone diversamente abili o se le offese si configurano come razziste;</p> <p>b) compiere atti che violino la dignità e il rispetto della persona;</p> <p>c) sottrarre beni o materiali a danno dei compagni, del personale scolastico, della scuola;</p> <p>d) compiere atti di vandalismo;</p> <p>e) non osservare le disposizioni relative alla salvaguardia della propria e dell'altrui sicurezza.</p> <p>f) mettere in atto le tipologie persecutorie qualificate come bullismo e cyberbullismo elencate nel regolamento specifico (allegato n°4 del presente Regolamento).</p>	<p><i>Le mancanze gravissime sono sanzionate con i provvedimenti di seguito indicati.</i></p> <p>1) Sospensione per un periodo non superiore a quindici giorni, con obbligo di frequenza o con allontanamento dalla comunità scolastica.</p> <p>La possibilità di dare attuazione ad un percorso con finalità educative, che accompagni la sospensione (pulizia di locali, riordino di materiali, riflessione sull'accaduto e sulle regole comportamentali, attività di studio, ecc.) sarà valutata in rapporto alle disponibilità di adeguate risorse finanziarie e organizzative.</p> <p>2) Sospensione per un periodo superiore a quindici giorni o fine al termine delle lezioni con allontanamento dalla comunità scolastica, compresa l'eventuale esclusione dello studente dallo scrutinio finale o la non ammissione all'Esame di Stato conclusivo del ciclo di studi.</p>	<p>La sanzione è adottata, previa audizione dell'alunno coinvolto e previa informazione ai genitori, dal Dirigente Scolastico (sospensione fino a un massimo di tre giorni) o dal Consiglio di Classe convocato in seduta straordinaria. La seduta è presieduta dal Dirigente scolastico o da un suo delegato. La riunione è valida con la presenza di metà più uno degli aventi diritto e il provvedimento è assunto con la maggioranza dei voti favorevoli. L'astensione non è ammessa, salvo i casi in cui sussista un conflitto di interessi. In caso di parità, prevale il voto del presidente. Il procedimento deve concludersi entro quindici giorni dalla data in cui la scuola è venuta a conoscenza della mancanza disciplinare.</p> <p>La sanzione è adottata dal Consiglio d'Istituto, previa audizione dell'alunno coinvolto e dei suoi genitori. La seduta è valida con la presenza di metà più uno degli aventi diritto e il provvedimento è assunto con la maggioranza dei pareri favorevoli. Non è consentita l'astensione, salvo nei casi in cui uno dei membri sia anche genitore dello studente oggetto del procedimento. In caso di parità, prevale il voto del Presidente. Il procedimento deve concludersi entro trenta giorni dalla data in cui la scuola è venuta a conoscenza della</p>

		mancanza.
		<ul style="list-style-type: none"> <li>● Le violazioni che costituiscono reato saranno oggetto di denuncia o querela all'autorità giudiziaria in base al diritto vigente.</li> <li>● Le mancanze di cui alle lettere c) e d) comportano il risarcimento del danno arrecato.</li> </ul>

### **Articolo 03 - Impugnazioni**

1. Contro i provvedimenti assunti dai docenti è ammesso reclamo verbale o scritto al Dirigente Scolastico. Il Dirigente verifica i fatti sentendo i docenti interessati, quindi risponde in merito al reclamo, verbalmente se il reclamo è stato posto oralmente, per iscritto se il reclamo è stato posto in forma scritta.
2. Contro i provvedimenti assunti dal Dirigente Scolastico è ammesso reclamo all'Organo di Garanzia interno alla scuola.
3. Contro i provvedimenti assunti dal Consiglio di Interclasse, dal Consiglio di Classe o dal Consiglio di Istituto è ammesso ricorso entro quindici giorni dalla comunicazione, all'Organo di Garanzia interno alla scuola.
4. L'Organo di Garanzia si pronuncia entro dieci giorni dal ricevimento del ricorso.

### **Articolo 04 - Organo di Garanzia**

1. Composizione dell'Organo di Garanzia:
  - Dirigente Scolastico o suo delegato, che lo presiede;
  - un Docente designato dal Consiglio di Istituto, che designa anche un membro supplente;
  - due Genitori designati dal Consiglio di Istituto, che designa anche un membro supplente.
2. L'Organo di Garanzia ha durata triennale.
3. L'Organo di Garanzia decide su richiesta di chiunque vi abbia interesse anche sui conflitti che sorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione del presente regolamento.
4. Le adunanze dell'Organo di Garanzia sono valide con la presenza della totalità dei suoi componenti; in caso di assenza giustificata o impedimento di un membro effettivo, o qualora uno dei membri effettivi sia parte interessata nella controversia, subentra il membro supplente della medesima componente. Le deliberazioni sono assunte con la maggioranza dei voti favorevoli; non è consentita l'astensione. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.
5. La competenza a decidere sui reclami contro le violazioni dello Statuto, anche contenute nel Regolamento di Istituto, è attribuita, a norma di legge, all'Organo di Garanzia Regionale.